

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
93/C 52/01	Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 1993, relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione dei farmacisti	1
93/C 52/02	Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 1993, relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura	1
93/C 52/03	Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 1993, relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura	2
93/C 52/04	Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 1993, relativa alla nomina di un membro titolare del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura	2
	Commissione	
93/C 52/05	ECU	3
93/C 52/06	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dall'8 al 12. 2. 1993	4
93/C 52/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.272 — Matra/Cap Gemini Sogeti)	5

(segue)

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

93/C 52/08	Causa C-8/93: Ricorso della Ferchimex S.A. contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato l'11 gennaio 1993	6
93/C 52/09	Causa C-18/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova con ordinanza 14 dicembre 1992 nel procedimento dinanzi ad esso pendente fra Corsica Ferries Italia Srl e Corpo dei Piloti del Porto di Genova	7
93/C 52/10	Cause C-20/93 e C-21/93: Domande di pronuncia pregiudiziale proposte con ordinanze del Tribunal de commerce di Bruxelles 11 gennaio 1993, nelle cause Deutscher Kraftverkehr (DKV) contro SA Générale de Banque e Deutscher Kraftverkehr (DKV) e BV Mobil Oil contro SA AG de 1824, già AG de 1830 e SA Générale de Banque, con l'intervento dello Stato belga, rappresentato dal ministro delle Comunicazioni (causa C-21/93)	8
93/C 52/11	Causa C-25/93: Ricorso della Compagnie fruitière Import contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 29 gennaio 1993	8
 TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
93/C 52/12	Causa T-6/93: Ricorso presentato il 13 gennaio 1993 dal sig. Fernando Pérez Jiménez contro la Commissione delle Comunità europee	9
93/C 52/13	Cancellazione dal ruolo della causa T-67/92	9

II Atti preparatori

.....

III Informazioni**Commissione**

93/C 52/14	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	10
------------	---	----

Rettifiche

93/C 52/15

Rettifica alla comunicazione della Commissione relativa ai regolamenti (CEE) n. 1551/91, (CEE) n. 1910/91, (CEE) n. 3034/91, (CEE) n. 3910/91, (CEE) n. 3912/91, (CEE) n. 3913/91, (CEE) n. 3163/91 e (CEE) n. 190/92 del Consiglio, a seguito dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia (GU n. C 266 del 15. 10. 1992)

11

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1993

relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione dei farmacisti

(93/C 52/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

Articolo 1

vista la decisione 85/434/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione dei farmacisti⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

Il sig. M.-H. CORNELY è nominato membro titolare del comitato consultivo per la formazione dei farmacisti in sostituzione del sig. M. SEGHIN per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 29 giugno 1995.

Articolo 2

considerando che, con decisione del 9 novembre 1992⁽²⁾, il Consiglio ha nominato il sig. SEGHIN, membro titolare ed il sig. D. BROECKX, membro supplente, per il periodo fino al 29 giugno 1995;

Il sig. M. SEGHIN è nominato membro supplente del comitato consultivo per la formazione dei farmacisti in sostituzione del sig. D. BROECKX per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 29 giugno 1995.

considerando che il governo belga ha designato il sig. M.-H. CORNELY in sostituzione del sig. M. SEGHIN ed il sig. M. SEGHIN in sostituzione del sig. D. BROECKX,

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. JELVED

(¹) GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 43.

(²) GU n. C 300 del 17. 11. 1992, pag. 3.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1993

relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura

(93/C 52/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

Articolo 1

vista la decisione 85/385/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

Il signor Jaime REYNOLDS è nominato membro titolare del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura in sostituzione del professor Denys HINTON per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 19 giugno 1994.

Articolo 2

considerando che, con decisione del 20 giugno 1991⁽²⁾, il Consiglio ha proceduto alla nomina del prof. Denys HINTON, membro titolare e del sig. Jaime REYNOLDS, membro supplente del suddetto comitato per il periodo che scade il 19 giugno 1994;

Il signor David SMART è nominato membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura in sostituzione del signor Jaime REYNOLDS per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 19 giugno 1994.

considerando che il governo del Regno Unito ha designato il sig. Jaime REYNOLDS in sostituzione del prof. Denys HINTON e il sig. David SMART in sostituzione del sig. Jaime REYNOLDS,

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. JELVED

(¹) GU n. L 223 del 21. 8. 1985, pag. 26.

(²) GU n. C 182 del 13. 7. 1991, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1993

relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura

(93/C 52/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

vista la decisione 85/385/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che, con decisione del 20 giugno 1991 ⁽²⁾, il Consiglio ha proceduto alla nomina del signor Kevin FOX, membro titolare, e del signor John E. O'REILLY, membro supplente del suddetto comitato per il periodo che scade il 19 giugno 1994;

considerando che il governo irlandese ha designato il signor John E. O'REILLY in sostituzione del signor Kevin FOX ed il signor E. O. COFAIGH in sostituzione del signor John E. O'REILLY,

Articolo 1

Il signor John E. O'REILLY è nominato membro titolare del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura in sostituzione del signor Kevin FOX per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 19 giugno 1994.

Articolo 2

Il signor E. O. COFAIGH è nominato membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura in sostituzione del signor John E. O'REILLY per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 19 giugno 1994.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. JELVED

⁽¹⁾ GU n. L 223 del 21. 8. 1985, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. C 182 del 13. 7. 1991, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1993

relativa alla nomina di un membro titolare del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura

(93/C 52/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che il governo spagnolo ha designato il signor Florentino RODRIGUEZ in sostituzione del signor Joaquín CORES URÍA,

DECIDE:

Articolo unico

vista la decisione 85/385/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che, con decisione del 20 giugno 1991 ⁽²⁾, il Consiglio ha proceduto alla nomina del signor Joaquín CORES URÍA, membro titolare del suddetto comitato per il periodo che scade il 19 giugno 1994;

Il signor Florentino RODRIGUEZ è nominato membro titolare del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura in sostituzione del signor Joaquín CORES URÍA per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 19 giugno 1994.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. JELVED

⁽¹⁾ GU n. L 223 del 21. 8. 1985, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. C 182 del 13. 7. 1991, pag. 1.

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

22 febbraio 1993

(93/C 52/05)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,9256	Dollaro USA	1,19057
Corona danese	7,43389	Dollaro canadese	1,50249
Marco tedesco	1,93741	Yen giapponese	138,963
Dracma greca	260,603	Franco svizzero	1,77489
Peseta spagnola	140,522	Corona norvegese	8,25836
Franco francese	6,56954	Corona svedese	9,02806
Sterlina irlandese	0,794929	Marco finlandese	6,99457
Lira italiana	1868,14	Scellino austriaco	13,6344
Fiorino olandese	2,18100	Corona islandese	76,8867
Scudo portoghese	177,930	Dollaro australiano	1,72922
Sterlina inglese	0,817864	Dollaro neozelandese	2,29839

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DALL'8 AL 12. 2. 1993**

(93/C 52/06)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(92) 560	CB-CO-92-626-IT-C	Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici ⁽¹⁾ ⁽²⁾	23. 12. 1992	8. 2. 1993	120
COM(93) 34	CB-CO-93-037-IT-C	Relazione della Commissione concernente l'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti concorrenti	5. 2. 1993	8. 2. 1993	12
COM(93) 36 (I)	CB-CO-93-052-IT-C	Proposte della Commissione concernenti la fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli ed alcune misure connesse (1993/94) — Volume I — relazione	3. 2. 1993	8. 2. 1993	40
COM(93) 36 (II)	CB-CO-93-053-IT-C	Proposte della Commissione relative alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli e di alcune misure connesse (1993/94) — Volume II — Conseguenze finanziarie	3. 2. 1993	8. 2. 1993	18
COM(93) 12	CB-CO-93-016-IT-C	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina ⁽²⁾	4. 2. 1993	9. 2. 1993	32
COM(93) 18	CB-CO-93-036-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero ⁽²⁾	26. 1. 1993	9. 2. 1993	31
COM(93) 23	CB-CO-93-026-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto ⁽²⁾	9. 2. 1993	9. 2. 1993	4
COM(93) 36 (III)	CB-CO-93-069-IT-C	Proposte della Commissione relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse (1993/94) — Volume III — Atti giuridici ⁽²⁾	9. 2. 1993	9. 2. 1993	97
COM(93) 38	CB-CO-93-040-IT-C	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante sospensione totale o parziale dei dazi della Tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1993)	8. 2. 1993	9. 2. 1993	7
COM(93) 19	CB-CO-93-023-IT-C	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽²⁾	9. 2. 1993	10. 2. 1993	7
COM(93) 37	CB-CO-93-039-IT-C	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽¹⁾ ⁽²⁾	9. 2. 1993	10. 2. 1993	25

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(93) 48	CB-CO-93-051-IT-C	Relazione della Commissione sull'attuazione del programma Petra 1988-1991	11. 2. 1993	12. 2. 1993	47
COM(93) 52	CB-CO-93-031-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama ⁽¹⁾	12. 2. 1993	12. 2. 1993	29
COM(93) 54	CB-CO-93-075-IT-C	Comunicazione della Commissione sull'attuazione delle misure comunitarie nel quadro dell'iniziativa di crescita ⁽²⁾	10. 2. 1993	12. 2. 1993	4

⁽¹⁾ Documento comprendente una scheda di impatto sulle PMI.

⁽²⁾ Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.272 — Matra/Cap Gemini Sogeti)
(93/C 52/07)

1. In data 16 febbraio 1993 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Matra Défense Espace, controllata dal Gruppo Lagardère, e Cap Gemini Sogeti acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Matra Cap Systèmes, società costituenda, a seguito del conferimento in essa delle società Matra Défense Espace e Cap Gemini Sogeti.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Matra Défense Espace: holding, con partecipazioni nei settori dello spazio e dei servizi;
- per Cap Gemini Sogeti: holding, con partecipazioni nei settori dei servizi, in particolare informatica ed informazione;
- Matra Cap Systèmes: informatica di difesa ed ingegneria spaziale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax (telefax n. 32/2/296 43 01) o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.272 — Matra/Cap Gemini Sogeti, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso della Ferchimex S.A. contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato l'11 gennaio 1993

(Causa C-8/93)

(93/C 52/08)

L'11 gennaio 1993 la Ferchimex S.A., rappresentata dall'avv. Alastair Sutton del Bar of England and Wales, e dall'avv. Aristotelis N. Kaplanidis del foro di Salonico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe, ha proposto un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare il regolamento n. 3068/92 (¹), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina;
- 2) adottare tutti gli altri provvedimenti che essa riterrà opportuni;
- 3) porre a carico del Consiglio le spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Mezzi e principali argomenti

- a) Illegittima presa in considerazione, in ordine al mercato di riferimento, di un'unica società (Potacan) collegata con le denuncianti

Prendendo in considerazione, allo scopo di determinare il valore normale, esclusivamente le informazioni fornite dalla Potacan Company of Canada Limited («Potacan»), una consociata interamente di proprietà delle principali denuncianti, la Commissione ha agito in modo illogico ed inadeguato, violando l'art. 2, n. 5, del regolamento n. 2423/88 (²) e contravvenendo al principio dell'equità, in ossequio al quale i dati essenziali per determinare il valore normale nel paese dal quale viene effettuata l'esportazione o che viene assunto come paese di riferimento dovrebbero essere neutrali e non forniti dalle società denuncianti o dalle loro consociate, che hanno tutto l'interesse a collaborare con la Commissione nell'accertamento del dumping, e che quindi avrebbero interesse a dimostrare che il prezzo risulti il più possibile elevato.

- b) Carattere non rappresentativo della Potacan

Non considerando il legame societario intercorrente tra la Potacan e le denuncianti SCPA e Kali, la Commissione ha violato l'art. 2, n. 5, del regolamento n. 2423/88, limitando i suoi accertamenti ad un produttore canadese di potassio che non era rappresentativo del mercato canadese, data la sua collocazione nel più piccolo di due distinti mercati del potassio in Canada e che comunque — durante il periodo oggetto dell'inchiesta — si trovava in difficoltà economiche e vendeva sul mercato canadese al di sotto dei suoi costi di produzione.

- c) Omessa giustificazione del calcolo del prezzo sul mercato di riferimento

Più in generale ed in aggiunta ai rilievi della ricorrente di cui sopra alle lettere a) e b), la Commissione ed il Consiglio, in contrasto con l'art. 190 del Trattato CEE, non hanno fornito, nei considerandi 7 e 8 del regolamento n. 3068/92, un'adeguata motivazione a sostegno delle loro conclusioni sui prezzi del mercato canadese e statunitense usati per il calcolo del valore normale.

- d) Calcolo non corretto del valore normale

Nel calcolo del valore normale del potassio in qualità standard, la Commissione non ha escluso, in contrasto con l'art. 2, n. 5, del regolamento n. 2423/88, i prezzi non rappresentativi di prodotti simili sul mercato canadese.

- e) Illegittima valutazione del pregiudizio per il fatto di non aver tenuto conto del ruolo di importatori dei denuncianti

i) Nelle loro analisi del presunto pregiudizio per l'industria europea, in particolare nei considerandi 24-33 del regolamento n. 1031/92 (³) e nel considerando 16 del regolamento n. 3068/92, la Commissione ed il Consiglio non hanno applicato l'art. 4, n. 5, del regolamento n. 2423/88, avendo preso in considerazione il fatto che le importazioni da paesi non CEE venivano sostanzialmente effettuate, come da normale prassi commerciale, attraverso la rete di vendita dei produttori CEE e principali denunciati SCPA e Kali;

(¹) GU n. L 308 del 24. 10. 1992, pag. 41.

(²) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(³) GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 5.

- ii) ancora, e più in generale, la Commissione ed il Consiglio non hanno tenuto conto, nella loro valutazione del pregiudizio, della misura in cui i denunciatori europei — in particolare la SCPA e la Kali — hanno contribuito al proprio pregiudizio («pregiudizio autoarrecatosi») per via delle loro importazioni su vasta scala dagli Stati CSI e da altre fonti;
 - iii) la Commissione non ha quantificato — nonostante avesse intenzione di farlo, in collaborazione con i denunciatori — il volume e l'effetto delle importazioni effettuate attraverso canali controllati dai denunciatori europei, e delle importazioni «libere», in particolare importazioni di «potassio perestroika» nel corso del periodo di riferimento;
 - iv) la Commissione ed il Consiglio non hanno aggiornato le loro informazioni in ordine al pregiudizio per tutto il periodo oggetto dell'indagine.
- f) Illegittima valutazione del pregiudizio per non aver considerato l'effetto di importazioni diverse da quelle provenienti dalla Bielorussia, dalla Russia e dall'Ucraina

La Commissione non ha dimostrato che il presunto pregiudizio fosse esclusivamente imputabile alle importazioni di potassio dai tre Stati CSI e non ha comprovato la propria affermazione di aver distinto tra l'effetto potenziale di importazioni da altre fonti e le importazioni oggetto dell'inchiesta.

- g) Mancata osservanza del termine previsto per la conclusione dell'inchiesta

La Commissione non ha osservato il termine di un anno di cui all'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento n. 2423/88 per concludere l'inchiesta e non ha fornito, in contrasto con l'art. 190 del Trattato CEE, un'adeguata motivazione al fatto che l'inchiesta si sia protratta oltre un anno.

- h) Uso illegittimo di informazioni non più attuali per determinare un rimedio che ha come risultato la crisi commerciale della ricorrente

La Commissione, in contrasto con i principi di buona amministrazione e con la sua prassi precedente, non ha aggiornato le informazioni sulla cui base veniva calcolato il dumping, dando così luogo ad una situazione nella quale il rimedio applicato sotto forma di un prezzo minimo all'importazione era irragionevolmente restrittivo, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 13, n. 3, del regolamento n. 2423/88 e dal considerando 46 del regolamento n. 1031/92, il quale dispone che «l'istituzione di un dazio antidumping non dovrebbe eliminare dal mercato comunitario i prodotti provenienti dal mercato in questione, né, come sembrano temere i produttori interessati, priverebbe questi ultimi di una fonte preziosa di valute, indispensabili all'economia dei paesi che costituivano l'Unione Sovietica...».

- i) Scelta arbitraria ed ingiustificata del periodo di riferimento

La Commissione ha agito in modo arbitrario, discriminatorio ed in contrasto con l'art. 7, n. 1, lett. c), scegliendo artificiosamente un periodo di riferimento il cui termine era ben precedente all'apertura dell'inchiesta, in tal modo riferendosi ad un periodo nel quale gli equilibri commerciali risultavano anormalmente alterati e seguito dei disordini politici ed economici esistenti in Unione Sovietica e senza tener conto delle restrizioni quantitative alle importazioni di potassio dall'Unione Sovietica adottate sulla base del diritto comunitario immediatamente prima dell'apertura dell'inchiesta, ma dopo il periodo di riferimento prescelto.

- j) Omessa presa in esame delle deduzioni di fatto e di diritto della ricorrente

Non prendendo in considerazione le osservazioni della ricorrente del 21 settembre 1992 la Commissione non ha consentito alla ricorrente di esprimere debitamente il proprio punto di vista e, più specificamente, non ha tenuto conto delle osservazioni della ricorrente sul dumping, sul pregiudizio, sull'adeguatezza del rimedio proposto e sulle questioni pertinenti di interesse comunitario.

- k) Mancata informazione dei rappresentanti dei paesi esportatori

La Commissione, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 7, n. 1, lett. b) e 4, lett. a), non ha avvisato i rappresentanti di Bielorussia, Russia ed Ucraina dell'esistenza di tale procedimento, privando questi ultimi dell'opportunità di «esaminare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione» dalle parti interessate allo stesso e di fare tutte le osservazioni e deduzioni che essi ritenessero opportune.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova con ordinanza 14 dicembre 1992 nel procedimento dinanzi ad esso pendente fra Corsica Ferries Italia Srl e Corpo dei Piloti del Porto di Genova

(Causa C-18/93)

(93/C 52/09)

Con ordinanza 14 dicembre 1992 (pervenuta alla Cancelleria della Corte delle CC.EE. il 19 gennaio 1993) emanata nella causa dinanzi ad esso pendente fra Corsica Ferries Italia Srl e Corpo dei Piloti del Porto di Genova, il Presidente del Tribunale di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli articoli 5 e 7 del Trattato CEE siano compatibili con le disposizioni di un ordinamento nazionale che, per le navi in servizio regolare di linea tra porti

di due Stati membri, prevedono quale corrispettivo del servizio di pilotaggio obbligatorio per la sicurezza della navigazione, tariffe ridotte applicabili alle sole navi abilitate al «cabotaggio» tra porti nazionali nell'ipotesi in cui il cabotaggio tra porti nazionali sia, allo stato attuale del diritto comunitario, riservato alle sole navi battenti bandiera italiana.

2) Se l'art. 30 del Trattato CEE sia compatibile con disposizioni o prassi dell'ordinamento nazionale che impongono il ricorso obbligatorio all'Impresa di Pilotaggio, anche ove le stesse operazioni possano, in sicurezza per la navigazione, essere eseguite in tutto e in parte a minor costo con uomini, mezzi e tecnologie di cui è dotata la nave.

3) Se, nel caso di navi in servizio regolare di linea tra due Stati membri, l'art. 59 del Trattato CEE sia compatibile con disposizioni dell'ordinamento nazionale che consentono di praticare alle sole navi battenti bandiera nazionale riduzioni sulle tariffe obbligatorie applicate per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali.

4) Se l'approvazione da parte della Pubblica Autorità di una tariffa obbligatoria, frutto di accordo e/o di concertazione fra le associazioni di imprese del settore, costituisca «avallo» di un'intesa vietata dall'art. 85 n. 1 del Trattato CEE e, in caso di risposta positiva, se tale avallo possa essere compatibile con le disposizioni dell'art. 90 n. 1 in relazione agli artt. 5 e 85 del Trattato CEE.

5) Se l'art. 90 n. 1 in relazione all'art. 86 del Trattato CEE sia compatibile con le disposizioni nazionali che consentono ed un'impresa dominante, cui sono attribuiti diritti esclusivi su parte sostanziale del mercato comune, di:

a) praticare alle navi in servizio di linea regolare tra due Stati membri condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, nell'ipotesi in cui il sistema tariffario vigente preveda, a parità di servizio, riduzioni di tariffe di fatto applicabili alle sole navi battenti bandiera nazionale;

b) applicare, in dipendenza di quanto precede, alle navi battenti bandiera estera tariffe che prevedono corrispettivi di ammontare «tre volte» superiore rispetto ai corrispettivi previsti per le navi nazionali;

c) non ridurre i costi di un servizio obbligatorio, come quello in esame, nel caso in cui — sempre nel massimo rispetto, e sotto ogni profilo, delle esigenze di sicurezza della navigazione — la nave sia in grado di operare almeno in parte autonomamente.

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte con ordinanze del Tribunal de commerce di Bruxelles 11 gennaio 1993, nelle cause Deutscher Kraftverkehr (DKV) contro SA Générale de Banque e Deutscher Kraftverkehr (DKV) e BV Mobil Oil contro SA AG de 1824, già AG de 1830 e SA Générale de Banque, con l'intervento dello Stato belga, rappresentato dal ministro delle Comunicazioni (causa C-21/93)

(Cause C-20/93 e C-21/93)

(93/C 52/10)

Con ordinanze 11 gennaio 1993, pervenute nella cancelleria della Corte il 21 gennaio 1993, nelle cause Deutscher Kraftverkehr (DKV) (società di diritto tedesco) contro SA Générale de Banque (causa C-20/93) e Deutscher Kraftverkehr (DKV) (società di diritto tedesco), e BV Mobil Oil contro SA AG de 1824, già AG de 1830 e SA Générale de Banque, con l'intervento dello Stato belga, rappresentato dal ministro delle Comunicazioni (causa C-21/93), il Tribunal de commerce di Bruxelles ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Qualora in attuazione dell'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, 74/561/CEE ⁽¹⁾, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, gli Stati membri impongano, per soddisfare il requisito della capacità finanziaria, la costituzione di una garanzia da parte del trasportatore (in Belgio di una cauzione solidale), se soltanto i creditori che abbiano stipulato un contratto di trasporto con il trasportatore assistito da cauzione possano soddisfarsi sulla garanzia così costituita ovvero si debba ritenere che detta garanzia giovi a tutti i crediti derivanti dallo svolgimento da parte di detto trasportatore delle sue attività professionali.

⁽¹⁾ GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.

Ricorso della Compagnie fruitière Import contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 29 gennaio 1993

(Causa C-25/93)

(93/C 52/11)

Il 29 gennaio 1993, la Compagnie fruitière Import, con l'avv. Dominique Larcena, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Etringer, 34A, rue Philippe II, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso diretto contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare per intero la decisione della Commissione delle Comunità europee 2 dicembre 1992, che ha autorizzato la Repubblica francese ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di banane originarie del Camerun e della Costa d'Avorio;

— condannare la convenuta a tutte le spese.

Mezzi e principali argomenti

I mezzi e principali argomenti sono indentici a quelli della causa C-429/92 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 22 del 26. 1. 1993, pag. 9.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Ricorso presentato il 13 gennaio 1993 dal sig. Fernando Pérez Jiménez contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-6/93)

(93/C 52/12)

Il 13 gennaio 1993 il sig. Fernando Pérez Jiménez, rappresentato dall'avv. Pedro N. Menchén Herreros, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert I, L-1117 Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale di primo grado voglia:

- annullare la decisione della Commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/720 di ampliare l'elenco dei candidati ammessi alle prove d) ed e), nonché tutte le fasi del suddetto concorso a partire da detto momento, in modo che venga ripertuto tutto il procedimento previsto nel bando di concorso unicamente per i candidati che superarono le prove eliminatorie indicate nel titolo V, a), b), e c), del bando di concorso.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'annullamento della risoluzione 16 ottobre 1992 della Direzione generale del personale e amministrazione della Commissione delle Comunità europee, con cui venne respinto il reclamo proposto avverso la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/720 di ampliare l'elenco dei candidati ammessi alle prove d) ed e) con l'inserimento di candidati che non avevano superato le prove eliminatorie previste nel bando di concorso.

Secondo il ricorrente, l'ammissione di circa 4 200 partecipanti al concorso che non avevano superato le prove eliminatorie a svolgere gli esercizi d) ed e) ha recato un grave pregiudizio alle sue possibilità di superare gli esercizi d) ed e), in quanto si può ragionevolmente pensare che i criteri di correzione di tali esercizi siano stati applli-

cati con maggiore rigore in conseguenza del sostanziale incremento del numero dei candidati a cui si è dato indebitamente accesso.

A suo avviso, la decisione impugnata viola il titolo VI, punto 2, ultimo paragrafo, del bando di concorso, che prevede l'ammissione alle prove d) ed e) unicamente di quei candidati che avessero ottenuto il minimo richiesto nelle prove a), b) c).

A tale violazione si aggiunge, quanto alla qualificazione della prova d), quella del punto 3.5.1 della Guida pratica per i membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi, posto che, stante la rilevante e sostanziale differenza tra le distinte valutazioni delle prove espresse dai due membri ordinari che procedono alla correzione, differenza che determinava il superamento o meno delle stesse, non si è proceduto alla nomina di un terzo membro incaricato della correzione.

Allo stesso modo, atteso che il ricorrente non ha avuto notizia del punteggio ottenuto nelle prove dei candidati che non superarono le prove eliminatorie e furono ammessi alle prove successive, e neppure del fatto che gli stessi sarebbero stati ammessi a dette prove, è stata commessa una violazione del principio di uguaglianza, poiché nello svolgimento delle prove i candidati devono essere a conoscenza della situazione degli altri candidati e delle circostanze generali in cui il concorso stesso si svolge.

Cancellazione dal ruolo della causa T-67/92 ⁽¹⁾

(93/C 52/13)

Con ordinanza 26 gennaio 1993 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-67/92: Piera Scaramuzza contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 290 del 6. 11. 1992.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(93/C 52/14)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

16 febbraio 1993

Regolamento (CEE) n.	Partita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Numero dei concorrenti	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudicazione (ECU/t)
Dec. Com. 9. 2. 1993	A	1450 + 1451/92	WFP/Mozambico	CBM/CBR	2 880	EMB	5	Eurico — Vercelli (I)	249,80

BLT: Frumento tenero
 FBLT: Farina di frumento tenero
 CBL: Riso lavorato a grani lunghi
 CBM: Riso lavorato a grani medi
 CBR: Riso lavorato a grani tondi
 BRI: Rotture di riso
 FHAF: Flocchi d'avena
 FROf: Formaggio fuso
 SUB: Zucchero
 ORG: Orzo
 SOR: Sorgho
 DUR: Frumento duro
 GDUR: Semolino di frumento duro

MAI: Granturco
 FMAI: Farina di granturco
 GMAI: Semola di granturco
 SMAI: Semola di granturco
 LENP: Latte intero in polvere
 LEP: Latte scremato in polvere
 LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato
 CT: Concentrato di pomodoro
 B: Burro
 BO: Butteroil
 HOLI: Olio d'oliva
 HCOLZ: Olio di colza raffinato
 HPALM: Olio di palma semiraffinato

HTOUR: Olio di girasole raffinato
 CB: Corned beef
 RSC: Uva secca di Corinto
 BABYF: Babyfood
 PAL: Paste alimentari
 FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)
 FMA: Fave (*Vicia Faba Major*)
 DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
 DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
 EMB: Reso porto d'imbarco
 DEST: Franco destino
 SAR: Sardine

RETTIFICHE

Rettifica alla comunicazione della Commissione relativa ai regolamenti (CEE) n. 1551/91, (CEE) n. 1910/91, (CEE) n. 3034/91, (CEE) n. 3910/91, (CEE) n. 3912/91, (CEE) n. 3913/91, (CEE) n. 3163/91 e (CEE) n. 190/92 del Consiglio, a seguito dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 266 del 15 ottobre 1992)

(93/C 52/15)

Pagina 4, nella tabella, ultima colonna di destra, in corrispondenza del regolamento (CEE) n. 3034/91:

anziché: «5 250 ettolitri»,

leggi: «5 000 ettolitri».
